

SICUREZZA SUL LAVORO: ADEMPIMENTI PREVISTI.

La check list proposta elenca i principali documenti relativi alla **sicurezza sul lavoro di cui le ditte devono essere in possesso**.

Da questa lista **sono esclusi** i documenti (ad esempio relativi alla tutela dell'ambiente, alla gestione dei rifiuti, etc.) che non hanno stretta attinenza con la normativa sulla sicurezza sul lavoro, in particolare con il DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n.101 del 30-4-2008 - Suppl. Ordinario n. 108) che non rientrano, salvo situazioni eccezionali, nei controlli effettuati dalla **SC Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro**.

Il contenuto della check list riguarda tutte le aziende/ditte in cui sono *presenti lavoratori dipendenti o equiparati* (vedi artt. 2 e 3 del D.Lgs 81/08 per definizioni e campo di applicazione).

Ai **lavoratori autonomi** di cui all'art. 2222 del Codice Civile, ai **componenti delle imprese familiari** di cui all'art. 230 bis del Codice Civile, ai **coltivatori diretti**, ai **soci delle società semplici del settore agricolo**, agli **artigiani** e ai **piccoli commercianti**, si applicano comunque le previsioni dell'art. 21 del D.Lgs. 81/08:

- o Obbligo di usare attrezzature conformi al titolo III del D.Lgs 81/08
- o Obbligo di dotarsi di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) ed utilizzarli correttamente
- o Obbligo di munirsi di tessera di riconoscimento nel caso in cui operino in appalto o sub appalto
- o Beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
- o Partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08 (ad es. utilizzo DPI III cat. – corso PIMUS art. 136 comma 8 allegato XXI) oltre che ad altri corsi di formazione previsti da norme speciali (ad es. siti confinati, uso attrezzature di lavoro per cui serve specifica abilitazione, rimozione materiale contenente amianto).

I documenti contrassegnati dal simbolo (!) sono **obbligatori per tutte le aziende e in tutti i settori di attività**. L'obbligatorietà degli altri documenti, non individuati da questo simbolo, dipende dall'effettiva presenza di una condizione particolare che sarà specificata nelle note per ciascuna voce della lista.

Alcuni documenti, individuati dal simbolo (*), devono essere **conservati OBBLIGATORIAMENTE nella sede dell'unità locale a cui si riferisce il documento, a disposizione del personale che effettua la vigilanza**. L'indisponibilità degli stessi presso l'unità produttiva è sanzionata a prescindere dalla loro esistenza in altra sede aziendale o presso i consulenti.

In alcuni casi, per facilitare il riferimento alle norme, gli adempimenti vengono indicati separatamente e in modo analitico; è tuttavia possibile che un **unico documento** abbia i contenuti necessari e i requisiti per adempiere a più di uno degli obblighi riportati nelle tabelle successive.

INDICE DELLA CHECK LIST

- a) VALUTAZIONE DEI RISCHI, CERTIFICATI, AUTORIZZAZIONI
- b) SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
- c) DESIGNAZIONI, NOMINE E DELEGHE DELLE FIGURE AZIENDALI DELLA SICUREZZA
- d) INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO
- e) REGISTRO DEGLI INFORTUNI
- f) SORVEGLIANZA SANITARIA E RAPPORTI CON IL MEDICO COMPETENTE
- g) ATTREZZATURE MACCHINE E IMPIANTI
- h) DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE
- i) GESTIONE DELLE EMERGENZE
- j) CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI
- k) REGISTRI E COMUNICAZIONI VARIE

a) VALUTAZIONE DEI RISCHI, CERTIFICATI, AUTORIZZAZIONI

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi
1. (!)(* Documento di valutazione dei rischi corredato dalle relazioni tecniche sotto elencate	D.Lgs. 81/08: art. 17 c. 1 lett. a art. 28-29 Decreto Interministeriale 30/11/2012: procedure Standardizzate Decreto interministeriale del 30/11/2012	Il datore di lavoro deve valutare TUTTI i rischi. Le aziende fino a 10 addetti (con alcune esclusioni), che al 31/05/2013 erano in possesso dell'autocertificazione, dal 01/06/2013 devono produrre un documento elaborato secondo le procedure standardizzate del Decreto 30/11/2012. Anche le aziende fino a 50 addetti (con alcune esclusioni) possono utilizzare le procedure standardizzate sopra indicate. Il numero di addetti è riferito all'unità locale oggetto della valutazione. INCLUDE: le misure di prevenzione e protezione e il programma di miglioramento.	Per le nuove aziende, il documento deve essere redatto entro 90 giorni dall'inizio attività. Il documento di valutazione deve essere aggiornato (entro 30 giorni) ad ogni variazione significativa del ciclo produttivo, in caso di evoluzione della tecnica, a seguito di infortuni significativi o quando la sorveglianza sanitaria ne indica la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.
2. (!)(* Valutazione stress lavoro correlato	art. 28 c. 1bis Lettera Circolare 18/11/2010 del Ministero del Lavoro Lettera circolare del 18/11/2010	La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione dei rischi e viene effettuata dal datore di lavoro avvalendosi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) con il coinvolgimento del Medico Competente, ove nominato, e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST). Vedi anche linee guida del coordinamento tecnico interregionale per la sicurezza nei luoghi di lavoro	Come sopra relativamente ad eventuali variazioni significative del ciclo produttivo. (Indicativamente ogni 2 anni)
3. (* Tutela delle lavoratrici in stato di gravidanza	D.Lgs. 81/08: art. 28 c. 1 D.Lgs 151/01: artt. 7-11-12	Obbligatoria quando vi sono donne addette alla lavorazione , indipendentemente dalla presenza di gravidanza. Le lavoratrici devono essere informate dell'esito della valutazione e delle modalità per prevenire i rischi.	Come sopra
3.1 (* Valutazione dei rischi tutelando le differenze di genere, l'età, la provenienza da altri Paesi e i rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro	D.Lgs. 81/08: art. 28 c. 1		
4. (* Valutazione di tutti gli agenti fisici (incluso microclima e atmosfere iperbariche)	D.Lgs. 81/08; art. 181	Obbligatoria per individuare l'eventuale esposizione ad agenti fisici.	Vedi documento valutazione dei rischi. In ogni caso almeno ogni quattro anni .
4.1 (* Misura del livello di esposizione a rumore	D.Lgs 81/08: art. 190 (in particolare il comma 2)	La misura è obbligatoria quando dalla valutazione preliminare si può fondatamente ritenere che sia possibile superare il valore inferiore di azione (80 dBA) L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento alle banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.	Vedi documento valutazione dei rischi. In ogni caso almeno ogni quattro anni .
4.2 (* Misura del livello di esposizione a vibrazioni	D.Lgs 81/08: art. 202 (in particolare il commi 1 e 2)	Obbligatoria (comunque è il metodo di riferimento) quando non sono disponibili appropriate informazioni o banche dati sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature utilizzate	Vedi documento valutazione dei rischi. In ogni caso almeno ogni quattro anni .

4.2 (*) Calcolo o misura del livello di esposizione a campi elettromagnetici	D.Lgs 81/08: art. 209 (in particolare comma 2)		Vedi documento valutazione dei rischi. In ogni caso almeno ogni quattro anni .
4.4.(*) Calcolo o misura del livello di esposizione a radiazioni ottiche	D.Lgs 81/08: art. 216	E' obbligatorio misurare o calcolare i livelli di esposizione se la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità	Vedi documento valutazione dei rischi. In ogni caso almeno ogni quattro anni .
4.5(*) Valutazione dell'esposizione a sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti	D.Lgs 230/95 Art. 10 bis	Obbligatoria nelle attività lavorative nelle quali la presenza di sorgenti di radiazioni naturali conduce ad un significativo aumento dell'esposizione dei lavoratori o di persone del pubblico, che non può essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione (es. RADON), in locali sotterranei ed altri come indicato nell'art. citato	Esecuzione delle misure entro 24 mesi dall'inizio attività. La periodicità varia in funzione dei valori misurati (nessuna, annuale o triennale) (vedi art. 10 ter DLgs 230/95)
4.6 (*) Valutazione dell'esposizione a radiazioni ionizzanti	D.Lgs 230/95	Obbligatoria in presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti.	La funzione di organo di vigilanza delle ASS è limitata alle macchine radiogene
5. (*) Valutazione preliminare degli agenti chimici con allegate schede di sicurezza	D.Lgs 81/08: art. 223 Regolamento CE n° 1907/2006 (REACH) Rettifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 Regolamento CE n° 1272/2008 (CLP) REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 D.Lgs. n. 39 del 15/02/2016 recepisce la Direttiva 2014/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele	Obbligatoria per individuare l'eventuale esposizione ad agenti chimici. Devono essere valutati TUTTI gli agenti chimici PRESENTI (compresi quelli che si sviluppano durante le lavorazioni) anche per operazioni di manutenzione e pulizia. Le schede di sicurezza dei prodotti chimici devono rispettare i contenuti del Reg. REACH	La valutazione del rischio deve essere effettuata prima dell'inizio dell'attività e periodicamente in occasione di mutamenti che potrebbero averla resa superata o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità.
6. (*) Valutazione dei rischi di incidenti rilevanti da agenti chimici per l'ambiente interno ed esterno (che non rientrano in direttiva Seveso)	D.Lgs 17/08/1999 n.334 Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. con D.Lgs 238/2005 Art. 5 Allegato A (sostituisce l'allegato I al D.Lgs. n.334 del 1999) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 2005, n. 238 Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105 Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.	Obbligatorio nelle attività industriali di cui all'allegato A in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità inferiori a quelle indicate nell'allegato I; il gestore è tenuto a: provvedere all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti, integrando il documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs 81/08; all'adozione delle appropriate misure di sicurezza e all'informazione, alla formazione, all'addestramento ed all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ.	Come per la valutazione dei rischi.
7. (*) Valutazione degli agenti cancerogeni o mutageni	D.Lgs 81/08: art. 236	Obbligatoria per individuare l'eventuale esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni. La valutazione include la ricerca di mercato per la sostituzione degli agenti cancerogeni.	Il documento di valutazione deve essere aggiornato ad ogni variazione significativa del ciclo produttivo e in ogni caso almeno ogni tre anni .
8. (*) Valutazione dell'esposizione ad amianto con eventuale misura dell'esposizione	D.Lgs 81/08: art. 249	L'uso dell'amianto è vietato; l'attuale esposizione è riferibile a manufatti contenenti amianto presenti prima del 1992 o ad attività di bonifica, manutenzione e gestione di rifiuti degli stessi	Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione dei rischi ogni qualvolta si verificano modifiche che possono comportare un

			mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori ad amianto.
8.1 Presentazione del piano di lavoro per la rimozione di materiale contenente amianto	D.Lgs 81/08: art. 250 (Notifica) art. 256 (Piano di lavoro) DM 06/09/1994 Punto 4 "Programma di controllo dei materiali di amianto in sede - Procedure per le attività di custodia e di manutenzione" DM 06/09/1994 Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.	Da attuare in presenza di materiali contenenti amianto. Deve essere disponibile idonea documentazione. Deve essere designato un responsabile. Deve essere effettuato dal proprietario dell'immobile	Controllo annuale se presente materiale in matrice friabile
9 (*) Valutazione della movimentazione manuale dei carichi e calcolo degli indici di esposizione (inclusi i movimenti ripetuti degli arti superiori)	D.Lgs 81/08: art. 168 Allegato XXXIII	Obbligatoria per individuare la presenza di movimentazione manuale di carichi di peso superiore a 3 Kg o la presenza di movimenti frequenti e ripetitivi degli arti superiori.	Per le nuove aziende, il documento deve essere redatto entro 90 giorni dall'inizio attività. Il documento di valutazione deve essere aggiornato (entro 30 giorni) ad ogni variazione significativa del ciclo produttivo, in caso di evoluzione della tecnica, a seguito di infortuni significativi o quando la sorveglianza sanitaria ne indica la necessità.
9. (*) Valutazione del rischio dovuto ad atmosfere esplosive. Documento sulla protezione contro le esplosioni.	D.Lgs 81/08: art. 290 art. 294	Obbligatoria per individuare la possibilità di formazione di miscele esplosive (miscela con aria e sostanze infiammabili) in cui, dopo l'accensione, la combustione si propaga nell'insieme della miscela incombusta.	Il documento sulla protezione deve essere compilato prima dell'inizio dell'attività e deve essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l'organizzazione abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.
11. (*) Valutazione del rischio dovuto ad agenti biologici	D.Lgs 81/08: art. 271	Obbligatoria per individuare l' esposizione potenziale o certa ad agenti biologici. Deve contenere le indicazioni previste dal comma 5 dell'art. 271.	La valutazione deve essere effettuata prima dell'inizio dell'attività e nuovamente in occasione di modifiche dell'attività lavorative significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro ed in ogni caso trascorsi tre anni dall'ultima valutazione.
11.1 (*) Autorizzazione all'uso di agenti biologici di gruppo IV rilasciata dal Ministero della Salute.	D.Lgs 81/08: art. 270 comma 1	Obbligatoria in caso di uso di agenti biologici di gruppo IV. Sono esclusi i laboratori di diagnostica (art. 270 comma 5)	Ha durata di 5 anni e deve essere integrata ad ogni variazione
12 Verbale della riunione periodica sulla sicurezza	D.Lgs 81/08: art. 35	Obbligatoria in tutte le aziende e unità produttive con più di 15 dipendenti. Sotto i 15 dipendenti, il rappresentante dei lavoratori ha facoltà di richiederla.	Ogni anno o in caso di significativa variazione di esposizione al rischio.
13. (*) Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI)	D.Lgs 81/08: art. 26 (in particolare commi 3- 3bis - 3ter) Allegato XI	In presenza di contratti di appalto, d'opera o di somministrazione, sono sempre obbligatori lo scambio di informazioni, la cooperazione fra datori di lavoro e la valutazione di idoneità tecnico professionale. L'elaborazione del documento è obbligatoria da parte del datore di lavoro committente, ad esclusione di: servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali, lavori o servizi la cui durata non sia superiore a	Prima di attivare l'appalto, il contratto d'opera o di somministrazione

		cinque uomini-giorno (sempre che essi non comportino rischi di incendio di livello elevato e rischi derivanti da cancerogeni, agenti biologici, atmosfere esplosive o rischi particolari di cui all'allegato XI).	
14 Avvenuta presentazione della SCIA ai VV.F. Certificato Prevenzione Incendi se rilasciato prima del 07.10.2011	<p>DPR 151/11 D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.</p> <p>D.Lgs 139/06 Capo III D. L. 8 marzo 2006, n. 139 Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229</p> <p>DM 07/08/12 All. III (elenco dettagliato attività soggette) DECRETO 7 agosto 2012 Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi.</p>	<p>Obbligatorio nelle attività soggette Al DPR 151/11 – D.M. 07/08/12. Per le categorie B e C è necessario anche l'esame del progetto</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i nuovi impianti - quando vi è un aggravio del rischio dovuto alle modifiche. <p>Per la categoria A è sufficiente la SCIA. Per la categoria C i controlli dei VV.F. avvengono entro 60 giorni dalla SCIA mentre per le categorie A e B i controlli avvengono a campione.</p>	<p>La SCIA deve essere presentata prima dell'inizio attività o della modifica agli impianti. La richiesta di rinnovo va inviata ai Vigili del Fuoco ogni 5 o 10 anni in funzione del tipo di attività svolta come sancito dall'art. 5 del D.P.R. 151/11, allegando una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio e ulteriore documentazione come indicato nel D.M. 07/08/12.</p>

b) SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi
Tutta la documentazione relativa ai sistemi di gestione e ai modelli organizzativi	<p>D.Lgs 81/08: art. 30 art. 300 D.Lgs 231/2001 D. L. 8 giugno 2001, n. 231 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica</p> <p>D. Lgs. 13/02/2014 "Procedure semplificate per l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione nelle piccole e medie imprese", sono idonei ad avere "efficacia esimente" della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al d.lgs. n. 231/2001</p>	L'adozione dei modelli è facoltativa. Può avere efficacia rispetto alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società in caso di infortunio o malattia professionale.	L'adozione dei sistemi di gestione e dei modelli organizzativi è facoltativa e può essere effettuata in qualsiasi momento
Riunione periodica sulla sicurezza	D.Lgs 81/08: art. 35		

c) DESIGNAZIONI, NOMINE E DELEGHE DELLE FIGURE AZIENDALI DELLA SICUREZZA

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi
(!) Nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP)	D.Lgs 81/08: art. 17 comma 1 lett. b) 34	Nei casi previsti dall'art. 34 può essere lo stesso datore di lavoro	Prima di iniziare l'attività.

Nomina requisiti degli addetti al servizio prevenzione e protezione (ASPP) e loro funzioni	D.Lgs 81/08: art. 31 - 32 – 33	Non è obbligatorio designare gli ASPP	
Nomina Medico competente	D.Lgs 81/08: art. 18 – 38 – 39 - 41	La nomina del medico competente è obbligatoria nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria (art. 41).	Prima di iniziare l'attività in quanto i lavoratori devono essere sottoposti a visita preventiva
Verbale di elezione o designazione del RLS	D.Lgs 81/08: art. 47-48-49-50	Eletto nelle aziende fino a 15 addetti, designato nell'ambito delle rappresentanze sindacali nelle aziende con oltre 15 addetti. In caso di assenza di soggetti disponibili, è possibile ricorrere al RLS territoriale. In specifiche situazioni è previsto il rappresentante di sito produttivo (art. 49).	Contestuale all'elezione o designazione.
(!) Attestato di comunicazione del nominativo del RLS all'INAIL (o assenza del RLS)	D.Lgs 81/08: art. 18 comma 1 lett. aa)	La comunicazione all'INAIL è prevista in via telematica.	In caso di nuova elezione o designazione. In sede di prima applicazione andava comunicato il nominativo del RLS in carica.
(!) Designazione addetti squadra antincendio	D.Lgs 81/08: art. 18 comma 1 lett. b) art. 43	I lavoratori designati non possono rifiutare la designazione se non per giustificato motivo (art. 43 comma 3)	Prima di iniziare l'attività
(!) Designazione addetti al primo soccorso	D.Lgs 81/08: art. 18 comma 1 lett. b) art. 43-45	I lavoratori designati non possono rifiutare la designazione se non per giustificato motivo (art. 43 comma 3)	Prima di iniziare l'attività
Deleghe delle funzioni proprie del datore di lavoro (escluse quelle previste dall'art. 17)	D.Lgs 81/08: art. 16	La delega deve essere accettata dal delegato e non esclude l'obbligo di vigilanza da parte del datore di lavoro. Possono essere delegate alcune funzioni.	La delega è una facoltà che può essere esercitata in qualsiasi momento.
Subdeleghe delle funzioni proprie del datore di lavoro (escluse quelle previste dall'art. 17)	D.Lgs 81/08: art. 16 comma 3bis	La subdelega deve essere accettata dal subdelegato e dal datore di lavoro e non esclude l'obbligo di vigilanza da parte del datore di lavoro e del subdelegante. Possono essere subdelegate alcune funzioni e non sono previste. ulteriori sub deleghe	La subdelega è una facoltà che può essere esercitata in qualsiasi momento.

d) INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi
(!) Attestato di formazione del Datore di Lavoro che svolge le funzioni di RSPP (<i>in alternativa al punto sottostante</i>)	D.Lgs 81/08: art. 34 commi 2 e 3 Accordo Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011 Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano-ACCORDO 21 dicembre 2011 - sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/07/2012 Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano-ACCORDO 25 luglio 2012-«Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile	Corso di durata variabile 16-32-48 ore in funzione del tipo di attività svolta in base al codice ATECO (vedi allegato II dell'accordo 21/12/2011). Aggiornamento di durata 6-10-14 ore in funzione del tipo di attività svolta (come sopra). Sono esonerati dal corso (ma non dalla frequenza degli aggiornamenti , decorsi 5 anni dal 11/01/2012) i datori di lavoro: - che hanno già frequentato corsi conformi all'art. 3 del DM 16/01/1997 - esonerati ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 626/94 - in possesso di formazione per i compiti del SPP (art. 32 D.Lgs 81/08).	Entro 90 giorni dall'inizio dell'attività per le nuove aziende. Aggiornamento: 40 ore nel quinquennio

	<p>2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni»</p> <p>Accordo Conferenza Stato Regioni 07/07/2016</p> <p>Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)</p> <p>Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</p>		
(!) Attestato di formazione del lavoratore o del consulente esterno che svolge le funzioni di RSPP (in alternativa al punto soprastante)	<p>D.Lgs 81/08: art. 32</p> <p>Accordo Conferenza Stato Regioni del 26/01/2006 e s.m.i.</p> <p>Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano-PROVVEDIMENTO 26 gennaio 2006-dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.</p> <p>Accordo Conferenza Stato Regioni 07/07/2016</p> <p>Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)</p> <p>Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</p>	La formazione necessaria varia in funzione dei crediti formativi del soggetto designato e del tipo di attività svolta dall'azienda (codice ATECO). In ogni caso è obbligatoria la frequenza del modulo C.	I titoli devono essere posseduti prima della nomina . L'aggiornamento, per il solo modulo B, è quinquennale
Attestato di formazione dell'ASPP	<p>D.Lgs 81/08: art. 32</p> <p>Accordo Conferenza Stato Regioni del 26/01/2006 e s.m.i.</p> <p>Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano-PROVVEDIMENTO 26 gennaio 2006-dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.</p> <p>Accordo Conferenza Stato Regioni 07/07/2016</p> <p>Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9</p>	La designazione di ASPP non è obbligatoria. La formazione necessaria varia in funzione dei crediti formativi del soggetto designato e del tipo di attività svolta dall'azienda (codice ATECO).	I titoli devono essere posseduti prima della nomina . Aggiornamento, : 20 ore nel quinquennio (anche in modalità e-learning per tutto il monte ore, partecipazione a convegni/seminari solo per il 50% del monte ore).

	aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.		
Attestato di formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	D.Lgs 81/08: art. 37 (in particolare commi 10-11)	Obbligatorio se è stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Durata minima 32 ore di cui 12 sui rischi specifici dell'attività produttiva. L'aggiornamento non può essere inferiore a 4 ore annue per le aziende dai 15 ai 50 addetti e a 8 ore annue per le imprese con oltre 50 addetti.	Dopo l'elezione o la designazione Aggiornamento in base alla contrattazione collettiva nazionale.
(!) Attestato di formazione degli addetti alla squadra antincendio ed emergenze	D.Lgs 81/08: art. 37 (in particolare comma 9) DM 10/03/1998 DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro	In attesa di uno specifico decreto attuativo, valgono le indicazioni del DM 10/03/1998 in funzione del rischio di incendio dell'unità produttiva (basso, medio, alto) relativamente a durata (4-8-16 ore), programmi etc..	Prima della designazione
Attestato di idoneità tecnica al ruolo di addetto antincendio	Legge 609/1996 art. 3 L.28 novembre 1996, n. 609 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 512, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto DM 10/03/1998 art. 6 comma 3 allegato X DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro	Rilasciato dai VV.F. Obbligatorio per le attività elencate in allegato X del DM 10/03/98: a) attività a rischio incidente rilevante (Seveso); b) fabbriche e depositi di esplosivi; c) centrali termoelettriche; d) estrazione di oli minerali e gas combustibili; e) impianti e laboratori nucleari; f) depositi al chiuso di combustibili 10.000 m2; g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2; h) aeroporti, stazioni ferroviarie con superficie al chiuso aperta al pubblico > 5000 m2, metropolitane; i) alberghi con oltre 100 posti letto; l) ospedali, case di cura e di ricovero per anziani; m) scuole con oltre 300 persone presenti; n) uffici con oltre 500 dipendenti; o) locali spettacolo/trattenimento > 100 posti; p) edifici sottoposti alla vigilanza dello Stato adibiti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, con superficie aperta a pubblico superiore a 1000 m2; q) cantieri temporanei o mobili in sottoterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza > 50 m; r) cantieri ove si impiegano esplosivi.	Prima della designazione
(!) Attestato di formazione degli addetti al primo soccorso	D.Lgs 81/08: art. 37 (in particolare comma 9) DM 388/2003	La durata del corso dipende dalla classificazione dell'azienda in funzione del rischio (categoria A = 16 ore, categoria B e C = 12 ore)	Prima della designazione Aggiornamento: almeno triennale relativo alla parte pratica
(!) Attestato formazione generale e specifica dei lavoratori	D.Lgs 81/08: art. 37 comma 1 Accordo Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011 Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano-ACCORDO 21 dicembre 2011 - sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.	Il modulo generale, uguale per tutte le attività, è di 4 ore. I moduli specifici variano in funzione del rischio (alto, medio o basso in funzione del codice ATECO indicato in allegato 2 dell'accordo 21/12/2011); la durata minima è rispettivamente di 12-8-4 ore (il datore di lavoro deve valutare se è sufficiente o è necessario effettuare un numero maggiore di ore). L'aggiornamento ha durata minima di 6 ore per tutti i livelli di rischio.	Per i nuovi assunti: COMPLETATA prima dell'assunzione; soltanto se non è possibile, la formazione deve essere completata entro 60 giorni Per i lavoratori già assunti all'entrata in vigore degli accordi, vedi il testo degli accordi stessi per i crediti formativi. Aggiornamento quinquennale

	<p>Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/07/2012 Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano-ACCORDO 25 luglio 2012-«Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni»</p>		
Attestato di formazione dei dirigenti	<p>D.Lgs 81/08: art. 37 comma 7 Accordo Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011 Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano-ACCORDO 21 dicembre 2011 - sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</p> <p>Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/07/2012 Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano-ACCORDO 25 luglio 2012-«Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni»</p>	<p>Obbligatorio se ci sono dirigenti. I contenuti della formazione e la durata (16 ore) previsti dagli accordi non sono vincolanti; tuttavia, se si discostano da quelli indicati, il datore di lavoro ha l'onere di provare che la formazione erogata è adeguata e specifica. La formazione per i dirigenti è sostitutiva rispetto a quella per i lavoratori. Aggiornamento 6 ore.</p>	<p>Per i nuovi assunti: COMPLETATA prima dell'assunzione; soltanto se non è possibile, la formazione deve essere completata entro 60 giorni Per i dirigenti già assunti all'entrata in vigore degli accordi, vedi il testo degli accordi stessi per i crediti formativi. Aggiornamento quinquennale</p>
Attestato di formazione dei preposti	<p>D.Lgs 81/08: art. 37 comma 7 Accordo Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011 Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano-ACCORDO 21 dicembre 2011 - sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</p> <p>Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/07/2012 Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano-ACCORDO 25 luglio 2012-«Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni»</p>	<p>Obbligatorio se ci sono preposti. I contenuti della formazione e la durata (16 ore) previsti dagli accordi non sono vincolanti; tuttavia, se si discostano da quelli indicati, il datore di lavoro ha l'onere di provare che la formazione erogata è adeguata e specifica. La formazione per i preposti è integrativa rispetto a quella per i lavoratori. Aggiornamento 6 ore.</p>	<p>Per i nuovi assunti: COMPLETATA prima dell'assunzione; soltanto se non è possibile, la formazione deve essere completata entro 60 giorni Per i preposti già assunti all'entrata in vigore degli accordi, vedi il testo degli accordi stessi per i crediti formativi. Aggiornamento quinquennale</p>
Attestato di formazione ed abilitazione degli addetti ad attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione	<p>D.Lgs 81/08: art. 73 comma 5 Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/07/2012 Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano-ACCORDO 25 luglio 2012-«Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni» Circolare Min. Lav. n°12 del 06/03/2013</p>	<p>Obbligatorio se sono utilizzate le attrezzature elencate. L'accordo riguarda: - Piattaforme di lavoro mobili elevabili - Gru a torre - Gru mobili - Gru per autocarro - Carrelli elevatori con conducente a bordo - Trattori agricoli o forestali - Macchine movimento terra - Pompe per calcestruzzo montate su automezzo Per settore Agricolo e uso occasionale, vedi la circolare del Min. Lav. N. 12 del 06.03.2013 Per credi formativi e durata dei corsi per ogni tipo di attrezzatura, vedi il testo dell'accordo.</p>	<p>I lavoratori che alla data di entrata in vigore dell'accordo (13 marzo 2013) già utilizzavano le attrezzature senza formazione pregressa, devono effettuare la formazione entro 24 mesi (13 marzo 2015). Chi è in possesso di precedente formazione, è tenuto all'aggiornamento entro 24 mesi se il corso non è conforme al punto 9.1.a dell'accordo. Per quelli che le utilizzeranno</p>

	<p>Circolare n. 45/2013 del 24/12/2013 Differimento del termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole</p> <p>Circolare n. 34/2014 del 23/12/2014 Istruzioni operative per lo svolgimento dei moduli pratici dei corsi di formazione per i lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali</p> <p>Articolo 73-bis - Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore</p>		<p>successivamente all'entrata in vigore, il corso deve essere effettuato prima dell'uso dell'attrezzatura</p> <p>Rinnovo dell'abilitazione quinquennale</p>
<p>Attestato di formazione su rischi specifici previsti dai titoli successivi al I del DLgs.81/08</p>	<p>D.Lgs 81/08: art. 37 comma 3 artt. 71 comma 7, 73, 77, 97, 116, 145, 164, 169, 177, 184, 191, 192, 195, 203, 227, 239, 258, 278, 294-bis</p>	<p>Obbligatorio se sono presenti le situazioni riferibili agli articoli citati o ad altre norme vigenti. Rientra nella responsabilità del datore di lavoro valutare i crediti formativi e fornire la formazione necessaria oltre a quella prevista dal titolo I. Per l'art. 136 comma 6 vedi sotto: Formazione per montaggio ponteggi.</p>	<p>Prima di svolgere la mansione</p>
<p>Documentazione dell'avvenuto addestramento all'uso di macchine e attrezzature e Dispositivi di Protezione Individuale</p>	<p>D.Lgs 81/08: art. 37 commi 4 e 5 art. 18 comma 1 lett. e) artt. 71 comma 7, 73, 77, 116, 169, 227</p>	<p>Nel documento di valutazione dei rischi devono essere individuate le mansioni che richiedono obbligatoriamente l'addestramento art. 28 comma 2 lett. f).</p>	<p>Prima di svolgere la mansione</p>
<p>(!) Documentazione dell'avvenuta informazione dei lavoratori</p>	<p>D.Lgs 81/08: art. 36 artt. 3 comma 12-bis, 71 comma 7, 73, 77, 164, 169, 177, 184, 190, 191, 192, 195, 203, 226, 227, 239, 257, 278, 294-bis</p>	<p>Sono escluse da questo elenco le informazioni che devono essere fornite ai lavoratori dal medico competente</p>	<p>Prima di svolgere la mansione</p>
<p>Iscrizione ad apposito albo per le ditte che svolgono attività di bonifica di materiali contenenti amianto</p>	<p>Legge 257/92 Art. 10 comma 2 lett. h) LEGGE 27 marzo 1992, n. 257 Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.</p>	<p>Riguarda esclusivamente le imprese di bonifica e smaltimento di amianto iscritte nell'apposito albo gestori dei rifiuti.</p>	<p>Prima di svolgere l'attività di bonifica</p>
<p>Attestati di abilitazione regionale per attività di responsabile rimozione amianto</p>	<p>Legge 257/92 Art. 10 comma 2 lett. h) LEGGE 27 marzo 1992, n. 257 Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.</p>	<p>Riguarda gli addetti e i responsabili alle attività di rimozione e smaltimento dell'amianto</p>	<p>Prima di svolgere l'attività di bonifica</p>
<p>Attestato formazione addetti montaggio ponteggi</p>	<p>D.Lgs 81/08: art. 136 commi 6 e 8 Allegato XXI</p>	<p>Obbligatorio per chi monta ponteggi. Durata 28 ore con verifica finale. Aggiornamento quadriennale (4 ore)</p>	<p>Prima di svolgere la mansione</p>
<p>Attestato formazione addetti lavori su fune</p>	<p>D.Lgs 81/08: art. 116 commi 4 Allegato XXI</p>	<p>Obbligatorio per chi monta ponteggi. Durata 32 o 52 ore con verifica finale. Aggiornamento quinquennale (8 ore).</p>	<p>Prima di svolgere la mansione</p>
<p>Documentazione esercitazioni antincendio</p>	<p>DM 10/03/1998 Allegato VII DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro</p>	<p>Obbligatoria dove è obbligatoria la redazione del piano di emergenza (vedi sotto: gestione delle emergenze)</p>	<p>Almeno annuale</p>
<p>LUOGHI CONFINATI Documentazione della formazione del personale</p>	<p>D.Lgs 81/08: Artt. 63, 66, 121 Allegato IV, punto 3 DPR 177/2011 D.P.R.14 settembre 2011, n. 177 Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti.</p>	<p>Il lavoro può essere svolto solo da imprese e lavoratori autonomi qualificati, sia per lavori in proprio che in appalto, che hanno i seguenti requisiti: - presenza di personale con esperienza specifica triennale non inferiore al 30%. - formazione di tutto il personale, compreso il datore di lavoro, specificamente mirata al rischio - avvenuta effettuazione di attività di addestramento In caso di lavori in appalto:</p>	<p>Prima dell'effettuazione dei lavori</p>

		- informazione dettagliata, da parte del committente, sui rischi, in un tempo sufficiente e adeguato, comunque non inferiore ad 1 giorno	
--	--	--	--

e) REGISTRO DEGLI INFORTUNI

Documento	Tempi
Pur essendo formalmente abolito l'obbligo di tenere uno specifico registro infortuni la registrazione degli eventi infortunistici viene citata in più parti del D. Lgs. 81/2008 come parte integrante di un corretto monitoraggio dell'applicazione delle norme in salute e sicurezza nell'ambito della propria attività produttiva o di servizio. La stessa attività di registrazione e monitoraggio è parte dell'adozione di un corretto sistema di gestione della sicurezza aziendale.	Variabile in funzione della specifica realtà.

f) SORVEGLIANZA SANITARIA E RAPPORTI CON IL MEDICO COMPETENTE

si applica se: sono **obbligatorie** l'effettuazione della sorveglianza sanitaria e la nomina del medico competente

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi
Attestazione/indicazioni del contributo del medico competente all'effettuazione della valutazione dei rischi	D.Lgs. 81/08 art. 25 c. 1 lett. a)	Il medico competente deve collaborare con il datore di lavoro ed il RSPP nella valutazione dei rischi, nella definizione delle misure di prevenzione e protezione per le parti di sua competenza.	Dopo il conferimento dell'incarico di medico competente.
Invio al medico competente dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria entro le scadenze previste dal protocollo	D.Lgs. 81/08 art. 18 comma 1 lett. g) art. 41	I lavoratori privi di idoneità non possono essere impiegati nelle mansioni per le quali è obbligatoria la sorveglianza sanitaria.	Prima della scadenza della precedente idoneità o del cambio mansione o dell'inserimento di un nuovo assunto (eventualmente preassuntiva).
Comunicazione al medico competente della cessazione del rapporto di lavoro Eventuale richiesta di visita di fine rapporto di lavoro	D.Lgs. 81/08 art. 18 comma 1 lett. g.bis) art. 41 comma 2 lett. e)	E' necessaria, in particolare, per effettuare le visite mediche di fine rapporto, ove previste dalla normativa (es. esposti ad agenti chimici)	Prima della cessazione del rapporto di lavoro
Comunicazione al medico competente dei nominativi dei lavoratori che svolgono mansioni con obbligo di esecuzione di accertamenti in merito a uso di sostanze stupefacenti e alcool dipendenza.	D.Lgs. 81/08 art. 41 comma 4 art. 18 comma 1 lett. g) Provvedimento Conferenza Stato Regioni del 16/03/2006 (mansioni per le quali non è permessa l'assunzione di alcool) Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano-PROVVEDIMENTO 16 marzo 2006- Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Provvedimento Conferenza Stato Regioni del 30/10/2007 (mansioni per le quali è previsto	Per il giudizio di idoneità è obbligatorio verificare l'attuazione di interventi che garantiscano l'assenza di assunzione di alcool sostanze psicotrope e stupefacenti.	Prima di avviare il lavoratore alle mansioni riportate negli accordi Stato regioni Periodicità annuale per le tossicodipendenze, per alcool secondo protocollo sanitario predisposto dal medico competente

	<p>l'accertamento dell'assenza di tossicodipendenza) Conferenza Unificata -PROVVEDIMENTO 30 ottobre 2007-Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza.</p> <p>Provvedimento Conferenza Stato Regioni del 18/09/2008 (procedura per i controlli sulla tossicodipendenza) Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano -PROVVEDIMENTO 18 settembre 2008 -Accordo, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 dell'Intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza,...</p> <p>Deliberazione della Giunta Regionale FVG n. 1020/2009 Deliberazione della Giunta Regionale FVG n. 1020/2009 "linee guida per la prevenzione dei problemi di sicurezza sul lavoro legati all'assunzione di alcolici".</p> <p>Deliberazione della Giunta Regionale FVG n. 1486/2010 Deliberazione della Giunta Regionale FVG n. 1486/2010 accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi. "</p>		
Cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori	D.Lgs. 81/08 art. 25 comma 1 lett. c)-d)	La cartella, così come prevista dall'all. III, è conservata con tutela del segreto professionale in luogo concordato dal medico competente e dal datore di lavoro	Istituita alla prima visita ed aggiornata dopo ogni visita o variazione delle condizioni di esposizione ai rischi
Protocollo della sorveglianza sanitaria	D.Lgs. 81/08 art. 18 comma 1 lett. g) art. 25 comma 1 lett. b)	Il medico elabora il protocollo in funzione della sua partecipazione alla valutazione dei rischi, sulla base delle informazioni ricevute dal datore di lavoro, dell'esito dei sopralluoghi periodici in ambiente di lavoro e in considerazione degli indirizzi scientifici più avanzati.	Dopo il conferimento dell'incarico al medico competente
Valutazione collettiva e anonima dell'esito della sorveglianza sanitaria.	D.Lgs. 81/08 art. 18 comma 1 lett. g) art. 25 comma 1 lett. i)	Presentazione in forma scritta in occasione delle riunioni previste dall'art. 35.	Annuale
Attestazione/indicazioni del contributo del medico competente all'organizzazione del primo soccorso, alla formazione e alle misure di prevenzione	D.Lgs. 81/08 art. 25 comma 1 lett. a)	Il medico competente DEVE fornire indicazioni sull'organizzazione del primo soccorso e su eventuali integrazioni dei materiali previsti dal DM 388/2003.	Dopo il conferimento dell'incarico al medico competente
Documentazione del sopralluogo effettuato dal medico competente negli ambienti di lavoro, nei cantieri o valutazione del POS	D.Lgs. 81/08 art. 25 comma 1 lett. l) art. 104 comma 2	Il medico competente ha l'obbligo di effettuare un sopralluogo negli ambienti di lavoro. Nei cantieri inferiori a 200 uomini giorno è ammesso che sia esaminato il POS invece di effettuare il sopralluogo.	Di norma annuale
Giudizio di idoneità dei lavoratori occupati in mansioni con obbligo di sorveglianza sanitaria	D.Lgs. 81/08 art. 18 comma 1 lett. c) art. 18 comma 1 lett. g) art. 18 comma 1 lett. bb) art. 41 commi 6 – 6 bis art. 41 comma 7	Il giudizio deve essere fornito sia al datore di lavoro che al lavoratore, documentando la data di consegna ai fini di un eventuale ricorso avverso.	Dopo ogni visita

g) ATTREZZATURE MACCHINE E IMPIANTI

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi
(*) Istruzioni d'uso Libretto di manutenzione	D.Lgs 81/08 Art. 71 comma 4 lett. a)-2 D.Lgs 17/10 Attuazione direttiva macchine 2006/42/CE DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 17 Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.	Ove necessario, corredano l'attrezzatura	
Dichiarazione CE di conformità e marcatura CE	D.Lgs 81/08 Art. 70 comma 1 D.Lgs 17/10 Attuazione direttiva macchine 2006/42/CE DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 17 Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.	Per macchine fabbricate successivamente a settembre 1996	
Libretto di prima omologazione	D.Lgs 81/08 Art. 71 comma 11 Art. 13 Allegato VII	Prima verifica richiesta a INAIL (ex ISPESL); se non effettuata entro 45 giorni può essere richiesta a ASS o organismi notificati privati.	Alla prima installazione
Registrazione delle verifiche periodiche allegato VII	D.Lgs 81/08 Art. 71 comma 11 Art. 13 Allegato VII N.B. per essere aggiornati sulle circolari inerenti le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche e dei soggetti abilitati si consiglia di consultare il seguente sito internet: http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/salute-e-sicurezza/Pagine/default.aspx	Richiesta ad ASS o soggetti pubblici e privati.	Frequenza indicata in allegato VII
Registro di controllo delle attrezzature	D.Lgs 81/08 Art. 71 comma 4 lett. b)	Obbligatorio per le attrezzature ove è previsto	
(!) Dichiarazione di conformità degli impianti	DM 22/01/2008 n. 37 D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici	Rilasciata dall'installatore dell'impianto	Prima della messa in esercizio
(!)(*) Verifiche impianti: - Di protezione dalle scariche atmosferiche - Messa a terra di impianti elettrici - Impianti elettrici con pericolo di esplosione	D.Lgs 81/08 Art. 86 DPR 462/2001 D.P.R.22 ottobre 2001, n. 462 Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi. DM 22/01/2008 n. 37 D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti	La verifica periodica può essere richiesta all'A.S.S. o a soggetti individuati dal Ministero delle Attività Produttive. Per gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione l'A.S.S. effettua la prima verifica.	Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'INAIL (ex ISPESL) ed all'A.S.S. territorialmente competenti. Verifica periodica ogni cinque anni , ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale . La verifica degli impianti elettrici in

	all'interno degli edifici		luogo con pericolo di esplosione è biennale
(*) Verbale di controllo iniziale dopo l'installazione e dopo ogni montaggio per le attrezzature la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione	D.Lgs 81/08 Art. 71 comma 8 lett. a) Art. 71 commi 9-10	Devono essere registrati per iscritto e conservati per almeno 3 anni. L'ultimo controllo con esito positivo deve essere disponibile anche in cantiere.	Alla prima installazione Ad ogni montaggio in un nuovo cantiere
(*) Documentazione dei controlli periodici o straordinari secondo le indicazioni del fabbricante o delle norme di buona tecnica per le attrezzature soggette ad influssi pericolosi	D.Lgs 81/08 Art. 71 comma 8 lett. b) Art. 71 comma 9-10	Devono essere registrati per iscritto e conservati per almeno 3 anni. L'ultimo controllo con esito positivo deve essere disponibile anche in cantiere.	Periodicamente (indicazioni fabbricante o buona tecnica o prassi)
Attestazione di conformità ai requisiti previsti dall'allegato V	D.Lgs 81/08 Art. 72 comma 1	Obbligatorio per le attrezzature non CE (prodotte prima delle norme art. 70 comma 1). Rilasciata da chi vende, noleggia o concede in uso.	Prima della vendita, noleggio o concessione
Attestazione di buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dichiarazione del datore di lavoro relativa al nominativo dei lavoratori incaricati (e adeguatamente formati)	D.Lgs 81/08 Art. 72 comma 2	Obbligatorio per le attrezzature nolleggiate o concesse in uso SENZA OPERATORE . L'attestazione è rilasciata da chi noleggia o concede in uso. La dichiarazione è rilasciata dal datore di lavoro utilizzatore. Il noleggiatore è obbligato ad acquisirla e a conservarla per tutta la durata del noleggio o della concessione.	Prima del noleggio o della concessione

h) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi
(*) Valutazione di idoneità dei DPI	D.Lgs 81/08 Titolo III – Capo II (In particolare art. 77-79) Allegato VIII DM 02/05/2001 DECRETO 2 maggio 2001 Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI).	E' inclusa nel documento di valutazione dei rischi. Per i DPI non compresi nel DM, si possono utilizzare, per analogia, le indicazioni delle norme UNI EN	Prima della fornitura dei DPI
Verbal di consegna dei DPI ai lavoratori		La documentazione della consegna non è prevista dalla normativa, tuttavia è opportuno documentare l'avvenuta consegna.	
Dichiarazione di conformità (tutte le categorie) e/o attestato di certificazione CE dei DPI (II e III categoria) Istruzioni del DPI in lingua italiana	D.Lgs 81/08 art.76 c.1 art. 77 D. Lgs 475/92 D.LEG.4 dicembre 1992, n. 475 Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale	I DPI devono essere accompagnati dalla dichiarazione di conformità ed essere dotati di marcatura CE in ottemperanza ai disposti della direttiva 89/686/CEE così come recepita dal D. Lgs 475/92 e s.m.i.. Devono essere accompagnati da nota informativa Si ricorda che destinatari degli obblighi sono anche i lavoratori autonomi, i componenti della impresa familiare e piccoli imprenditori, soci di società semplici agricole, lavoratori a domicilio. Le istruzioni devono essere trasmesse ai lavoratori.	Prima della fornitura dei DPI in relazione alla assegnazione a mansioni che comportano l'obbligo di utilizzo di DPI di I, II e III categoria.

Documentazione comprovante avvenuta informazione e formazione per tutte le categorie di DPI ed Addestramento per quelli di III categoria e per quelli di protezione dell'udito.	D.Lgs 81/08 art.77 c.4 c. 5	La documentazione comprovante l'avvenuta informazione, formazione e addestramento, pur non prevista dalla normativa, è opportuna e raccomandabile.	Prima della fornitura dei DPI in relazione alla assegnazione a mansioni che comportino l'obbligo di utilizzo di DPI di I, II e III categoria.
---	--	--	---

i) GESTIONE DELLE EMERGENZE

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi
(*) Piano di emergenza	D.Lgs 81/08: artt. 43-46 DM 10/03/1998 D.M.10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro. DPR 151/11 D.P.R.1 agosto 2011, n. 151 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.	Il documento inerente il piano di emergenza è obbligatorio nelle aziende con oltre 10 dipendenti ed in quelle con meno di 10 che ricadono nell'art. 3 comma 2 del DM 10/03/2010 (soggette a controllo dei VV.F.). La valutazione del rischio di incendi è inclusa nel documento di valutazione dei rischi.	Prima di iniziare l'attività

j) CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

Per la documentazione inerente i cantieri viene di seguito specificato il luogo (sede o cantiere) in cui deve essere tenuta.

Elenco documenti in capo all'impresa

	IN CANTIERE	❖ PRESSO LA SEDE DELLA DITTA
Copia dell'autorizzazione ministeriale all'uso del ponteggio e copia della relazione tecnica del fabbricante (art. 131 D.Lgs. 81/2008)	✓	
Progetto e disegno esecutivo del ponteggio (alto più di 20 m o non realizzato secondo schema tipo) firmato da ingegnere o architetto abilitato (art. 133 D.Lgs. 81/2008)	✓ (contenuto nel P.I.M.U.S.)	
Copia del Pi.M.U.S. (art. 136 co. 1 D.Lgs. 81/2008)	✓	
Verifica (trimestrale) funi e catene apparecchi di sollevamento (Art. 71 co. 3 e All. VI punto 3.1.2 D.Lgs. 81/2008)	✓	
Registri di controllo dei mezzi di sollevamento (art. 71 comma 10 D.Lgs. 81/2008)	✓	
Libretti degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg (art. 71 co. 11 D.Lgs. 81/2008)	✓	
Verbali di <u>verifica periodica</u> degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200kg (art. 71 co. 11 D.Lgs. 81/2008)		✓

Verbale di verifica periodica in corso di validità, delle attrezzature/insiemi in pressione rientranti nell'all. VII. (art. 71 co. 11 D.Lgs. 81/2008)		✓
Libretti d'uso e manutenzione delle macchine e copia del certificato di conformità delle stesse (artt. 70 e 71 D.Lgs. 81/2008)	✓	
Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico secondo regola d'arte rilasciata da installatore abilitato, relativa anche a messa a terra e protezione contro scariche atmosferiche (art. 81 D.Lgs. 81/2008 D.M. 37/2008)	✓	
Protezione dai fulmini – (calcolo) art.80 co. 1 e 2 D.Lgs. 81/2008)		✓
Verbali di verifica periodica impianto di messa a terra e protezione contro scariche atmosferiche (art. 86 D.Lgs. 81/2008)		✓
Documentazione attestante la regolarità dei rapporti di lavoro del personale presente in cantiere (libro unico del lavoro, comunicazioni obbligatorie ecc.)		✓ (o c/o consulente)
Rapporto valutazione rischio rumore (art. 190 D.Lgs. 81/2008)	✓ (solo conclusioni nel POS)	
Rapporto valutazione rischio vibrazioni (art. 202 D.Lgs. 81/2008)		✓
Copia del P.O.S. ; (art.96 c.1 lett. "g" D.Lgs. 81/2008)	✓	
Piano Sostitutivo della Sicurezza (PSS - art. 131 D.Lgs. 163/006 All. XV D.Lgs. 81/2008)	✓	

	IN CANTIERE	❖ PRESSO LA SEDE DELLA
Copia eventuali deleghe in materia di sicurezza sul lavoro (art. 16 D.Lgs. 81/2008)		✓
Documentazione attestante avvenuta trasmissione del PSC o POS rispettivamente se impresa affidataria o esecutrice (art. 101 co. 2 e 3 D.Lgs. 81/2008)		✓
Obblighi D.L. impresa affidataria (art. 101 D.Lgs. 81/2008): <ul style="list-style-type: none"> ➤ Accerta l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici (comma. 2) ➤ Coordina gli interventi di cui agli artt. 95 e 96 del D.Lgs. 81/2008 (comma 2) ➤ Verifica congruenza POS imprese esecutrici rispetto al proprio (comma 3) 		✓ ✓ ✓
Documentazione comprovante l'avvenuta consultazione dell'RLS/RLT		✓
Schede di sicurezza di prodotti e sostanze pericolose utilizzate (art. 223 D.Lgs. 81/2008)	✓ (contenute nel POS)	
Copia del piano di lavoro di bonifica amianto (art. 256 D.Lgs. 81/2008)	✓	
Eventuali relazioni geologiche	✓ (contenute nel PSC, POS o nel progetto)	

Nomina RSPP e addetti al SPP (art. 17 c. 2 lettera b e art. 34 D.Lgs. 81/2008)		✓
Documentazione comprovante la formazione RLS e nomina RLS o RLST (artt. 47 e 48 D.Lgs. 81/2008)		✓
Nomina medico competente e giudizi di idoneità (art. 18 c. 1 lettera "a" D.Lgs. 81/2008)		✓
Documentazione comprovante la formazione di addetti emergenze e antincendio, e rispettiva nomina (art. 18 c. 1 lett. "b" D.Lgs. 81/2008) *	✓ (nel POS)	✓ (attestati)
Documentazione comprovante l'avvenuta formazione dei lavoratori (art. 37 co.2 D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato Regioni del 21.12.2011) *	✓ (nel POS)	✓ (attestati)
Documentazione comprovante l'avvenuta formazione e addestramento dei lavoratori utilizzanti DPI di IIIª categoria (vie respiratorie, imbragature anticaduta - art. 77 c. 5 D.Lgs. 81/2008) *	✓ (nel POS)	✓ (attestati)
Documentazione comprovante l'avvenuta formazione degli operatori abilitati all'uso di particolari attrezzature (art. 73 c. 5 D.Lgs. 81/2008) *	✓ (nel POS)	✓ (attestati)
Documentazione comprovante l'avvenuta formazione dei lavoratori addetti al montaggio dei ponteggi (art. 136 c. 6 D.Lgs. 81/2008) *	✓ (nel POS)	✓ (attestati)
Documentazione comprovante l'avvenuta formazione dei lavoratori addetti alla rimozione e smaltimento amianto (art. 258 co. 3 D.Lgs. 81/2008) *	✓ (nel POS/Piano di Lavoro)	✓ (attestati)
Verbali di riunione periodica (art. 35 D.Lgs. 81/2008)		✓
Copia di eventuali contratti di appalto o subappalto con allegata copia dei rispettivi DURC		✓

N.B. I documenti in cantiere possono essere mantenuti anche in formato elettronico purché visionabili presso il cantiere stesso.

* Riferita al personale operante in cantiere.

❖ La documentazione dovrà essere esibita all'organo di vigilanza secondo la tempistica da questo indicata e comunque non oltre 24 ore dalla richiesta.

Elenco documenti in capo al committente / responsabile dei lavori

	IN CANTIERE	❖ IN SEDE
Copia della notifica preliminare (art. 99 D.Lgs. 81/2008)	✓	
Eventuale incarico conferito al Responsabile dei Lavori (art. 93 co. 1 D.Lgs. 81/2008)		✓
Nomina Coordinatori per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione (art. 90 co. 3 e 4 D.Lgs. 81/2008)		✓
Documenti comprovanti l'avvenuta verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese e/o lavoratori autonomi (art. 90 co. 9 lett. "a" e "b" D.Lgs. 81/2008).		✓
Riscontro su avvenuta trasmissione all'amministrazione concedente i lavori da realizzare, della documentazione prevista (art. 90 co. 9 lett. "c" D.Lgs. 81/2008)		✓
Documenti comprovanti la trasmissione del PSC alle imprese (art. 101 co. 1 D.Lgs. 81/2008)		✓

- ❖ La documentazione dovrà essere esibita all'organo di vigilanza secondo la tempistica da questo indicata e comunque non oltre 24 ore dalla richiesta.

Elenco documenti in capo al coordinatore per la progettazione / esecuzione dei lavori

	IN CANTIERE	❖ IN SEDE
Copia del PSC (artt. 91 co. 6 lettera "a" e 100 co. 1 D.Lgs. 81/2008)	✓	
Aggiornamenti del PSC redatti in corso d'opera	✓	
Copia del fascicolo tecnico (art. 91 co.1 D.Lgs. 81/2008)		✓
Attestazione dell'attività di controllo svolta in cantiere (art. 92 co. 1 lett. "a" D.Lgs. 81/2008)		✓
Riscontro su avvenuta verifica idoneità P.O.S. (art. 92 co. 1 lett. "b" D.Lgs. 81/2008)		✓
Documentazione comprovante la cooperazione, coordinamento e informazione tra DD.LL. e LL.AA. ; (art. 92 co. 1 lett. "c" D.Lgs. 81/2008)		✓
Documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali (titoli ed aggiornamento - art. 98 e all. XIV D.Lgs. 81/2008)		✓

- ❖ La documentazione dovrà essere esibita all'organo di vigilanza secondo la tempistica da questo indicata e comunque non oltre 24 ore dalla richiesta.

k) REGISTRI E COMUNICAZIONI VARIE

Documento	Riferimento normativo	Note	Tempi
Registro degli esposti a cancerogeni	D. Lgs 81/08: Art. 243	Per ciascun lavoratore esposto va indicata l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno, il valore dell'esposizione, ove noto. Consegna copia del registro all'ISPESL e all'ASS (PSAL). In caso di cessazione dell'attività dell'azienda, il datore di lavoro invia copia del registro all'ASS e all'ISPESL cui invia anche copia di tutte le cartelle sanitarie. In caso di cessazione del rapporto di Lavoro di un dipendente, il datore di lavoro invia all'ISPESL, tramite il medico competente, la cartella sanitaria e di rischio e ne consegna copia al lavoratore.	Al momento dell'istituzione (inizio attività con esposizione) Al momento della cessazione
Comunicazioni relative al registro degli esposti a cancerogeni	D. Lgs 81/08: Art. 243 commi 3 e 8	Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le annotazioni individuali e i dati della cartella sanitaria e di rischio Comunica le variazioni a ISPESL e ASS (PSAL)	A richiesta Ogni 3 anni
Documentazione della consultazione del RLS nei casi previsti dalla normativa	D.Lgs 81/08 Art 18 lett. s) Art 50 comma1 lett b), c), d) Art 35 Art 37 Art 29 comma 2 Art 63 comma 5 Art 102 comma 1	La consultazione è obbligatoria per: Art 50 lett b: valutazione rischi, individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione in azienda Art 50 lett c: designazione RSPP, ASPP, addetti antiincendio, primo soccorso, medico competente	Prima di attuare ciascun adempimento

	<p>Art 241 comma 1 Art 253 comma 3 Art 254 comma 5 Art 257 comma 2</p>	<p>Art 50 lett d: organizzazione della formazione Art 35: riunione periodica annuale Art 29 comma 2: valutazione ed elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi Art 63 comma 5: adozione di misure alternative in caso di vincoli urbanistici o architettonici Art 102 comma 1: per accettazione piano sicurezza e coordinamento e modifiche richieste dall'impresa esecutrice Art 241 comma 1: operazioni particolari con possibile esposizione rilevante ad agenti cancerogeni o mutageni Art 253 comma 3: effettuazione di campionamenti di fibre amianto aerodisperse Art 254 comma 5: se non è possibile rispettare il valore limite di esposizione ad amianto ed è necessario utilizzare un DPI per individuare periodi di riposo in base all'impegno fisico richiesto e alle condizioni climatiche Art 257 comma 2: adottare misure nel caso di superamento del valore limite di concentrazione di amianto in aria</p>	
<p>Comunicazioni all'organo di vigilanza in merito all'uso di agenti biologici di categoria II e III</p>	<p>D.Lgs 81/08: Art. 269 comma 1</p>	<p>Deve contenere i dati identificativi dell'azienda, il nome del titolare e il documento di valutazione dei rischi</p>	<p>Almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori</p>
<p>Comunicazione appartenenza dell'azienda al gruppo A ai fini dell'organizzazione del primo soccorso</p>	<p>D.M. 388/03 DECRETO 15 luglio 2003, n. 388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.</p>	<p>Appartengono al gruppo A I) Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.</p>	<p>Al momento dell'inizio attività</p>
<p>Relazione alla ASS e alla Regione su interventi eseguiti nell'anno precedente per bonifica materiali contenenti amianto</p>	<p>Legge 257/92: Art. 9 LEGGI 27 marzo 1992, n. 257 Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.</p>	<p>Le imprese che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto, inviano annualmente alla Regione e alle ASS (PSAL), nel cui ambito di competenza si svolgono le attività dell'impresa, una relazione che indichi: a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell'attività di smaltimento o di bonifica; b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata</p>	<p>Entro febbraio di ciascun anno</p>

		<p>delle loro attività e le esposizioni dell'amianto alle quali sono stati sottoposti;</p> <p>c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;</p> <p>d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.</p>	
<p>Comunicazione della presenza di amianto floccato o in matrice friabile negli immobili</p>	<p>Legge 257/92: Art. 12 commi 5 LEGGE 27 marzo 1992, n. 257 Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.</p> <p>DM 06/09/1994 Punto 4 "Programma di controllo dei materiali di amianto in sede - Procedure per le attività di custodia e di manutenzione" D.M. 6 settembre 1994 Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.</p>	<p>La comunicazione deve essere inviata alla ASS dal proprietario dell'immobile di edifici aperti al pubblico e di pubblico utilizzo</p>	<p>Ogni anno inviare rapporto ispezione con documentazione fotografica</p>



Eventuali quesiti sugli argomenti trattati possono essere posti alla **S.C. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro**

Via Sai 1 – 3 34128 Trieste

Tel. 040 3997402 (segreteria)

Fax 040 3997403

E-mail (PEC): asuits@certsanita.fvg.it

Orario di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì (esclusi festivi)

9:00 - 13:00 e 14:00 -15:00